

Dott. Marco Baccani
Dott. Salvatore Fiorenza
Dott. Ferdinando Ramponi
Dott. Massimo Rho
Dott. Federico Baccani

Dott. Filippo Ramponi
Dott. Stefano Ramponi
Rag. Maurizio Saltini
Dott. Gianni Spagarino
Dott.ssa Cristina Torri

20121 Milano
Piazza Cavour, 3
Tel. (+39) 02 764214.1
Fax (+39) 02 764214.61

C.F./P.IVA 04420200968
studiobaccani@stbac.net
www.baccanieassociati.it

Ai Gentili Clienti
Loro sedi

Milano, 18 Gennaio 2019

CIRCOLARE N. 1/2019

Informative per la clientela di studio:

- 1) Imposta di bollo nelle fatture
- 2) Spesometro transfrontaliero o esterometro

1) Imposta di bollo (virtuale o cartacea) nelle fatture

Con Decreto del MEF del 28 dicembre (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.5 del 7 gennaio 2019) sono state introdotte novità sulle modalità di determinazione e pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture (elettroniche e cartacee) di importo superiore a 77,47 euro emesse senza applicazione dell'IVA ai sensi degli artt. 10 – 8 bis) - 8 c) – 15 – 2 – 3 – 4 – 5 e 7 e sulle fatture emesse dai soggetti in regime forfettario, di vantaggio e minimi.

Quando si applica l'imposta di bollo

La normativa di riferimento è rappresentata dal D.P.R. 642 del 1972, che all'articolo 13, n° 1 della Tariffa Allegato A) dispone quali sono le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su fatture, ricevute, note, conti e simili documenti, e più precisamente:

1. con l'acquisto, l'applicazione e l'annullamento della marca, ossia, del contrassegno telematico comprato dal tabaccaio,
2. in modo virtuale, nelle modalità specificate oltre, a seconda che si tratti di documenti cartacei o assimilati, oppure informatici a norma di legge.

Scontano l'imposta di bollo su fatture, ricevute, note, conti e simili documenti, pari a € 2,00, tutte le operazioni fuori campo IVA, escluse o esenti dall'IVA, di importo superiore a € 77,47.

Nella seguente tabella un riassunto delle fattispecie a cui si applica la predetta norma

Ambito IVA	Operazioni	Fattispecie	Soggetta a imposta di bollo di € 2,00 per importi oltre € 77,47
Operazioni in campo IVA D.P.R. 633/1972	Imponibili	Imponibile IVA (4%, 10%, 22%)	No
		Articolo 17: Inversione Contabile "nazionale" (rottami, subappalti edilizia, cessioni di CPU e cellulari)	No
		Articolo 17-ter: Split Payment (scissione dei pagamenti alla Pubblica Amministrazione)	No
		Articolo 74: IVA assolta all'origine (editoria, ricariche telefoniche)	No
	Esenti	Articolo 10: prestazioni sanitarie, attività educative e culturali, riscossione di tributi, esercizio di giochi e scommesse, prestazioni di mandato e mediazione, operazioni in oro, immobiliari, finanziarie, etc.	Sì
	Non Imponibili	Articolo 8 a), 8 b), 9; articolo 66 comma 5 D.L. 331/1993: esportazioni di beni dirette ed indirette, servizi internazionali, cessioni di beni intracomunitarie, bollette e documenti doganali	No
		Articolo 8 c) e 8 bis: esportatori abituali e operazioni assimilate a esportazioni	Sì
	Escluse	Articolo 15: spese in nome e per conto, interessi di mora, etc...	Sì
	Operazioni fuori campo IVA D.P.R. 633/1972	Articolo 2,3,4,5,7: operazioni fuori campo IVA (ricevute per prestazioni occasionali, servizi intracomunitari resi, etc...)	Sì
		Articolo 1 commi 54-89 L. 190/2014 e s.m.:	Sì

Ambito IVA	Operazioni	Fattispecie	Soggetta a imposta di bollo di € 2,00 per importi oltre € 77,47
		operazioni in franchigia da IVA (regime forfettario)	
		Articolo 27 commi 1 e 2 D.L. 98/2011 : operazioni non soggette ad IVA (regime di vantaggio – minimi)	

Modalità di pagamento

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018, ha aggiornato le regole relative all’assolvimento e pagamento dell’imposta di bollo sulla fatturazione elettronica.

Dal 1° gennaio 2019:

– il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento.

A tal fine, l’Agenzia delle Entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate;

– il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il servizio, messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate all’interno dell’area riservata del soggetto passivo I.V.A., con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate;

– nelle fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo è opportuno riportare specifica annotazione: ***“assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del Decreto MEF del 28 dicembre 2018”***.

Come assolvere l’imposta di bollo su fatture in PDF inviate via mail

La semplice fattura in PDF, anche se elaborata tramite computer ed inviata via mail, quindi non conservata sostitutivamente, non possiede i requisiti stabiliti dal D.M. 17 giugno 2014 per essere considerata un documento informatico rilevante ai fini fiscali, pertanto essa va assimilata

ad un documento cartaceo. In tal caso devono quindi essere seguite le consuete modalità di assolvimento dell'imposta di bollo in forma cartacea.

2) Esterometro: come trasmettere i dati all'Agenzia delle Entrate

Dal 1° gennaio 2019 i soggetti passivi stabiliti in Italia devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate lo spesometro transfrontaliero, o **esterometro**, contenente i dati di tutte le operazioni effettuate con i soggetti esteri, sia comunitari che extracomunitari, esclusi dall'obbligo della fatturazione elettronica. L'obbligo di trasmissione dei dati non sussiste per le operazioni, sia attive che passive, per le quali siano state emesse bollette doganali.

L'adempimento prevede che la trasmissione dei dati sia mensile.

Chi deve trasmettere i dati

Sono soggetti all'obbligo dell'esterometro tutti i soggetti passivi d'imposta stabiliti in Italia tenuti all'obbligo della fatturazione elettronica.

Esclusioni

L'obbligo di trasmissione dei dati non sussiste per quelle operazioni per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche o quelle, in formato cartaceo, per le quali è stata emessa una bolletta doganale.

L'obbligo di trasmissione della fattura elettronica "transfrontaliera" verrà assolto inviando telematicamente all'Agenzia delle Entrate la fattura elettronica emessa che dovrà riportare:

nel campo «Codice destinatario»:

- a. un codice convenzionale composto da sette zeri in caso di emissione di fattura elettronica a favore di soggetti esteri direttamente identificati o con un rappresentante fiscale (in assenza dell'indicazione di uno specifico indirizzo telematico comunicato dal cliente);
- b. un codice convenzionale composto da sette X, in caso di emissione di fattura elettronica a favore di soggetti esteri non direttamente identificati e privi di rappresentante fiscale;

e nel campo "Identificativo fiscale IVA":

- i. il numero di partita IVA comunitaria del soggetto UE;
- ii. il codice convenzionale "OO 9999999999" in caso di soggetto extra UE.

Dati da indicare nell'esterometro

Ai fini dell'esterometro i dati da comunicare sono:

- i dati identificativi del cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento comprovante l'operazione;
- la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- il numero del documento;
- la base imponibile;
- l'aliquota IVA applicata e l'imposta, ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

Trasmissione dell'esterometro

La trasmissione telematica di tali dati deve essere effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, per quanto concerne le fatture attive, oppure a quello della data in cui è ricevuto il documento comprovante l'operazione, per quanto riguarda le operazioni passive.

Si fa presente che gli obblighi, attualmente vigenti, relativi alla comunicazione dei dati contenuti nei modelli Intrastat, non sono stati modificati.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento e si riserva la facoltà di approfondire e/o integrare gli argomenti trattati in successive circolari.

Cordiali saluti

Studio Baccani e Associati
Associazione Dottori Commercialisti